

03639 2010

SENTENZA N°: 3639/2010
REPERTORIO N°: 2882/2010




45

REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI MILANO

Sezione specializzata per la proprietà industriale
ed intellettuale

nella seguente composizione:

dott.ssa Marina Tavassi pres.
dott. Cesare de Sapia giud.
dott. Claudio Marangoni giud. rel.
ha emesso la seguente



S E N T E N Z A

nella causa civile iscritta al n. 45191 del ruolo generale per gli affari contenziosi dell'anno 2006 vertente

TRA

SKY ITALIA s.r.l, in persona del legale rappr.te *pro tempore*;
elett. dom.ta in Milano, Corso di Porta Ticinese 60, presso lo studio del procuratore avv. Luigi Carlo UBERTAZZI che la rappresenta e difende;

Avv. UBERTAZZI
TRIBUNALE DI MILANO
IL CANCELLIERE
29 MAR. 2010
RICHIEDENTE *LA AVV. UBERTAZZI*
COPIA CONFORME
CON SUOLA URGENZA
APPLICATO PER IL DIRITTO
Euro *22.53,10*

- attrice -

E

Avv. GHIDINI
26 MAR 2010
APPELLI
Euro *10.14,75*

26 MAR 2010
MARCA DA BOLLO
Ministero dell'Economia e delle Finanze
€14,16
Genza
00021007 0002AZO W005P00Z
00475961 21/12/2009 09:11:07
0001-00010 7149F68D689F5D7
IDENTIFICATIVO 91891883883191
0 1 09 108308 319 1

DIRITTO DI CANCELLERIA
29 MAR. 2010
Milano



Davide BOIZZA

elett. dom.to in Milano, Via Vittor Pisani 28,
presso lo studio del procuratore avv. Eliana
BERNARDINI che lo rappresenta e difende unitamente
all'avv. Giuseppe BRIGANTI del Foro di Urbino;

- convenuto -

TELECOM ITALIA s.p.a., in persona del legale
rappr.te *pro tempore*;

elett. dom.ta in Milano, Via Santa Sofia 12, presso
lo studio dei procuratori avv.ti Gustavo GHIDINI e
Marco MERGATI che la rappresentano e difendono;

- convenuta -

OGGETTO: diritto d'autore.


CONCLUSIONI

All'udienza di precisazione delle conclusioni del
30.9.2009 i procuratori delle parti così
concludevano:


per l'attrice: "- Nel merito:

A - nei confronti di TV gratis:

1. confermare occorrendo l'inibitoria e la penale
disposte con ordinanza ante causam 3.6.2006, e per
l'effetto o comunque
2. dichiarare l'illiceità delle attività di TV
gratis
3. inibire la continuazione dei suoi illeciti

- 
4. fissare una penalità di mora per ogni giorno di ritardo, in misura pari quantomeno ad 50.000,00
 5. distruggere il contenuto pregresso del sito TV gratis, a spese di quest'ultima
 6. condannare TV gratis a risarcire a Sky i danni derivanti dalla sua attività quantificati occorrendo anche in via equitativa in misura pari ad € 1,00
 7. disporre la pubblicazione della decisione, a cura di Sky e spese di TV gratis, per tre volte, con caratteri tripli del normale, su Corriere della Sera, Repubblica, Il Sole 24 Ore; nonché per 100 giorni sui siti di TV gratis e su quelli dei giornali ora detti.

B - Nei confronti di Telecom:

- 
8. dichiarare la illiceità delle attività di Telecom successive alla diffida di Sky
 9. inibire la continuazione dei suoi illeciti: e così in particolare disporre che Telecom blocchi ogni accesso diretto o indiretto dall'Italia a tutti i siti cinesi o quantomeno alle loro pagine che riprendano in qualsiasi modo i programmi di Sky o comunque linkino ad altri siti che riprendano in qualsiasi modo i programmi di Sky

TRIBUNALE

10. condannare Telecom a risarcire a Sky i danni derivanti dalla sua attività successiva alla diffida di Sky a Telecom del 28.4.2006, quantificati occorrendo anche in via equitativa in misura pari ad € 1,00

12. in subordine disporre comunque che Telecom impedisca e ponga fine alle violazioni commesse, bloccando ogni accesso diretto o indiretto dall'Italia a tutti i siti cinesi o quantomeno alle loro pagine che riprendano in qualsiasi modo i programmi di Sky o comunque linkino ad altri siti che riprendano in qualsiasi modo i programmi di Sky

13. in ogni caso fissare una penalità di mora per ogni giorno di ritardo, in misura pari quantomeno ad € 50.000,00

14. condannare Telecom a restituire le spese legali di € 8.600 che Sky abbia pagato con riserva di ripetizione in obbedienza ma senza acquiescenza all'ordinanza 12.6.2006

14bis. rigettare ogni domanda di Telecom.

II - In via istruttoria:

15. ammettere occorrendo prova testimoniale sui seguenti capitoli già dedotti nel giudizio cautelare:

- 1) vero il contenuto del doc. II.3, che si mostra al teste
- 2) vero il contenuto del doc. II.5, che si mostra al teste
- 3) vero il contenuto del doc. II.10, che si mostra al teste
- 4) vero il contenuto del doc. II.11, che si mostra al teste
- 5) vero il contenuto del doc. II.12, che si mostra al teste
- 6) vero il contenuto del doc. II.13, che si mostra al teste
- 7) vero che nessuna delle emittenti cinesi CCTV, STV Great Sport Channel, Guandong, Shandong, Channel UBC ha ricevuto il diritto di comunicare via internet i film delle partite di calcio Sky; e vero che nessuna delle emittenti ora dette ha dato a terzi il diritto ora detto
- 8) vero che l'intera sequenza delle operazioni visualizzata dai docc. III.4 e III.5 è stata percorsa personalmente dal teste; e vero che il teste ha registrato l'intera sequenza delle operazioni ora dette su master; vero che il DVD doc. III.4 riproduce fedelmente il master ora detto; e vero che il doc. III.5 riproduce

fedelmente su carta la serie di operazioni compiute dal teste

9) vero che il DVD doc. III.1 contiene il film Sky della partita di calcio Ascoli-Inter del giorno 8.4.2006; vero che la registrazione su master del contenuto del DVD ora detto è stata effettuata dal teste; e vero che il DVD riproduce fedelmente il master ora detto

10) vero che i DVD docc. III.2 e III.3 contengono la registrazione del film Sky delle medesime partite di calcio ora dette quale trasmesso dai siti cinesi; vero che la registrazione su master del contenuto dei DVD ora detti è stata effettuata dal teste; e vero che i DVD riproducono fedelmente il master ora detto.

Si indicano come testi:

- sul capitolo 1: il signor Antonio Mari c/o Sky
- sul capitolo 2: il signor Massimo Battiston c/o Sky
- sul capitolo 3: i signori Oliver Ciesla, c/o Sportfive; e Massimo Migani c/o Raitrade
- sul capitolo 4: il signor Riccardo Silva c/o Media Partners & Silva Limited
- sul capitolo 5: il signor Oliver Ciesla
- sul capitolo 6: il signor Oliver Ciesla

- sul capitolo 7: i signori Oliver Ciesla, Massimo Migani e Riccardo Silva
- sul capitolo 8: i signori Vittorio Livraghi c/o Sky; e Monica Oriana c/o Sky
- sul capitolo 9: i signori Vittorio Livraghi e Monica Oriana c/o Sky
- sul capitolo 10: i signori Vittorio Livraghi e Monica Oriana c/o Sky.

16. ammettere occorrendo prova testimoniale sui seguenti punti del ricorso cautelare di I grado trascritto nell'atto di citazione introduttivo del giudizio di merito, fatti e punti che preceduti dalla parole vero che si intendono qui integralmente ritrascritti a formare altrettanti capitoli di prova testimoniale

- paragrafo 1, capoverso 3, frase 1
- paragrafo 1, capoverso 3, frase 4
- paragrafo 4, capoverso 2
- paragrafo 5: tutto
- paragrafo 17, capoverso 3, frase 1
- paragrafi da 21 a 26: tutti
- paragrafo 28, capoverso 4, frase 3
- paragrafo 38, capoverso 2, frasi 2, 3, 4,5. Si indicano come testi:

- sul paragrafo 1, capoverso 3, frase 1: il signor Roberto De Simone, c/o Sky
 - paragrafo 1, capoverso 3, frase 4: il signor Antonio Mari, c/o Sky
 - paragrafo 4, capoverso 2: il signor Massimo Battiston, c/o Sky
 - paragrafo 5 tutto intero: il signor Massimo Battiston, c/o Sky
 - paragrafo 17, capoverso 3, frase 1: il signor Antonio Mari, c/o Sky
 - paragrafi tutti interi da 21 a 26: i signori Vittorio Livraghi e Monica Oriana, c/o Sky
 - paragrafo 28, capoverso 4, frase 3: il signor Antonio Mari, c/o Sky
 - paragrafo 38, capoverso 2, frasi 2, 3, 4,5: il signor Roberto De Simone, c/o Sky
- 16bis. non ammettere i capitoli di prova testimoniale 1)-5) e 6)-7) dedotti da Telecom. In subordine ammettere prova contraria, senza inversione dell' onere della prova, sui capitoli 2)-5) e 7) dedotti da Telecom. Si indicano come testi sui capitoli ora detti:
- sul capitolo 2) avversario: il prof. Paolo Giacomazzi, c/o Politecnico di Milano; ed i signori Vittorio Livraghi e Monica Oriana

- sui capitoli 3)-5) avversari: il signor Francesco Barbarani, c/o Sky

- sul capitolo 7) avversario: il prof. Paolo Giacomazzi ed i signori Vittorio Livraghi e Monica Oriana, ora detti.

16ter. ammettere occorrendo prova testimoniale, senza inversione dell'onere della prova, sui seguenti capitoli:

11) vero il contenuto del doc. II.5bis

12) vero che il campionato italiano di calcio 2005/2006 è terminato soltanto domenica 14.5.2006.

Si indicano come testi

- sul capitolo 11): il giornalista Cristina Tagliabue, c/o Sole 24 Ore Nova; ed i signori Massimo Battiston, Gianluca Donato e Giovanni Bruno, c/o Sky

- sul capitolo 12): i signori Antonio Mari e Vittorio Livraghi.

17. ordinare a TV gratis ex art. 156bis.1 l.a. di indicare qual è il numero di visitatori del sito TV gratis successivo alla data del 28.4.2006

18. disporre CTU per la quantificazione dei danni

19. senza inversione dell'onere della prova disporre CTU sulla questione se e come sia tecnicamente possibile a Telecom inibire l'accesso

al sito di TVgratis eventualmente anche ove esso dovesse essere collocato su server che ospiti una pluralità di siti

20. non ammettere l'interrogatorio formale e le prove testimoniali richieste da TV gratis.

III - In ogni caso: con vittoria di spese, diritti ed onorari, oltre rimborso forfetario spese ex art. 14 TP, IVA e CIP 2%."

per il convenuto Boizza: "in applicazione della legge sostanziale cinese per le ragioni esposte, o, in subordine, della legge italiana

I) ordinare ex art. 291, c. 3, c.p.c. la cancellazione dal ruolo della presente causa per mancata esecuzione dell'ordine di rinnovazione della citazione dell'8/01/2008, accertata e dichiarata la nullità della citazione notificata al convenuto il 28/01/2008 per le ragioni esposte, e conseguentemente dichiarare l'intervenuta estinzione del presente giudizio ex art. 307, c. 3, c.p.c., o comunque, subordinatamente, procedere ex art. 171, c. 1, c.p.c.

II) in subordine rispetto a quanto *sub* I), accertata e dichiarata la nullità dell'atto di citazione notificato al convenuto in data 28/01/2008 per le ragioni esposte, fissare nuova

prima udienza nel rispetto dei termini ex art. 164, c. 3, c.p.c., con termine per il convenuto sino a venti giorni prima per il deposito di comparsa di costituzione e risposta integrativa e con salvezza di ogni diritto per il predetto convenuto

III) in ogni caso, rimettere ove occorra il convenuto in termini ex art. 294 c.p.c. per le ragioni esposte

IV) in subordine rispetto a quanto *sub I)*, sia in caso di accoglimento delle istanze *sub II)* e *III)*, sia in caso di loro rigetto, accertare e dichiarare la carenza di legittimazione attiva in capo a Sky e/o di legittimazione passiva in capo al convenuto Boizza per le ragioni esposte e per l'effetto dichiarare inammissibili/improcedibili e/o rigettare le domande attoree tutte


V) in ulteriore subordine, accertare e dichiarare l'incompetenza per materia della Sezione specializzata adita e per l'effetto emettere sentenza dichiarativa di siffatta incompetenza, con rigetto delle domande attoree tutte

VI) in ulteriore subordine, dichiarare inammissibili/improcedibili e/o rigettare le domande attoree tutte in quanto infondate in fatto e in diritto per le ragioni esposte. In estremo

subordine, nella denegata e non creduta ipotesi di accoglimento delle domande avversarie, in ogni caso limitare l'eventuale liquidazione del danno in favore dell'attrice alla somma massima di un euro, per le ragioni illustrate, o, subordinatamente, comunque detrarre nei confronti del Boizza la parte del condebitore Telecom

VII) in ogni caso, dichiarare l'inefficacia dei provvedimenti cautelari tutti ottenuti da Sky nei confronti del convenuto Boizza nella pregressa fase cautelare per le ragioni esposte o, in subordine, comunque disporre la revoca

VIII) in ogni caso, con vittoria di spese, diritti ed onorari del presente giudizio di merito e della pregressa fase cautelare, con rimb. forfetario spese gen., Iva e CPA, e con conseguente condanna dell'attrice a restituire al convenuto Boizza le spese legali di euro 5.200,00 oltre accessori di legge e spese successive e conseguenti che il suddetto sig. Boizza ha già pagato in esecuzione del provvedimento cautelare dell'intestato Tribunale del 3 giugno 2006 nel proc. n. 28389/2006
RG.



In via istruttoria

Senza inversione o modifica alcuna dell'onere della prova

Si ribadiscono, ove occorra, le richieste istruttorie e le difese tutte già formulate:

A) Pur ritenendo i fatti che seguono già ammessi o comunque non in contestazione, in virtù della stessa prospettazione dei fatti offerta da Sky, si chiede all'occorrenza ammettersi interrogatorio formale dell'attrice, in persona del legale rappresentante *pro tempore*, sui seguenti capitoli di prova:

- 1) "Vero che l'immissione in Rete delle trasmissioni televisive cinesi aventi ad oggetto gli eventi sportivi di cui all'atto introduttivo di Sky avveniva in Cina";
- 2) "Vero che nessuna iniziativa giudiziale (di merito) è stata intrapresa da Sky nei confronti dei produttori dei software di *streaming peer to peer* in questione (docc. da I)3. a I)9. di parte attrice che si rammostrano) e/o delle emittenti televisive cinesi di cui all'atto introduttivo avversario";
- 3) "Vero che gravava esclusivamente sulle emittenti televisive cinesi la responsabilità di impedire qualunque atto di riproduzione illegale dei loro programmi televisivi da parte di terzi".

B) Si chiede all'occorrenza ammettersi prova per testi, nella persona della Dott.ssa Cristina Pagetti, con studio in Landriano (Pavia), via Verdi n. 11, sui seguenti capitoli di prova:

4) "Vero che il documento n. 16 prodotto dal convenuto Boizza, che si rammostra al teste, costituito da una relazione tecnica e dai relativi allegati, è stato redatto personalmente dal teste";

5) "Vero il contenuto del predetto documento";

6) "Vero che la sequenza di tutte le operazioni descritte nel predetto documento è stata percorsa e registrata personalmente dal teste alla data in esso indicata";

7) "Vero, in particolare, che l'immissione nell'internet delle trasmissioni televisive cinesi tramite i software di *streaming peer to peer* in commercio e di cui all'atto introduttivo di Sky (docc. da I)3. a I)9. di parte attrice che si rammostrano al teste) avviene nel momento in cui i produttori dei predetti software convogliano il segnale televisivo sui loro server allocati in Cina";

8) "Vero, in particolare, che dal predetto momento di immissione in Rete le trasmissioni televisive diventano accessibili da chiunque, sul pianeta, sia

dotato di connessione Internet e di uno dei software in questione”;

9) “Vero, in particolare, che ancora oggi vi sono su Internet letteralmente milioni di informazioni e link che permettono di raggiungere siti da cui è possibile scaricare e installare sul proprio computer i software in questione”;

10) “Vero, in particolare, che i siti web ufficiali dei software in questione sono ancora on-line e perfettamente accessibili a chiunque alla data odierna”;

11) “Vero, in particolare, che le emittenti televisive cinesi di cui all’atto introduttivo di Sky avrebbero potuto impedire l’immissione in Rete delle loro trasmissioni televisive adottando accorgimenti tecnici all’epoca esistenti e praticabili”;

12) “Vero, in particolare, che il link, collegamento ipertestuale, costituisce una semplice informazione, e non stabilisce connessioni tra apparecchiature elettroniche bensì presuppone che una connessione già vi sia”;

13) “Vero, in particolare, che cliccando su un link in assenza di connessione alla Rete è impossibile raggiungere la pagina web cui il collegamento

ipertestuale punta e si ottiene invece un messaggio d'errore del tipo di quello contenuto nel doc. 21 di parte convenuta che si rammostra al teste".

14) "Vero, in particolare, che la tecnologia di *streaming peer to peer* viene oggi sempre più utilizzata per la TV via Internet, anche da parte dei maggiori network mondiali".

C) Ci si oppone all'ammissione dei capitoli di prova tutti formulati da parte attrice nelle sue difese perché tutti inammissibili e/o irrilevanti e comunque contrastanti con la documentazione in atti e altresì, in particolare:

- il cap. *sub* 15. n. 7) della prima memoria Sky ex art. 183 c.p.c. anche in quanto vertente su fatti negativi ed in quanto avente ad oggetto contratti;
- tutti i capp. *sub* 16. della prima memoria Sky ex art. 183 c.p.c. in quanto anche irritualmente formulati e comunque generici nonché contenenti inammissibili giudizi e valutazioni.

Nella non creduta ipotesi di ammissione dei capitoli di prova avversari, si chiede di essere ammessi a prova contraria in persona della Dott.ssa Cristina Pagetti sui capitoli di prova testimoniale di parte attrice eventualmente e denegatamente ammessi.

D) Ci si oppone alla richiesta *sub* 17. della prima memoria Sky ex art. 183 c.p.c. in quanto alle informazioni ivi richieste non risulta applicabile, a parere di questa difesa, l'art. 156bis l. 633/1941 invocato da parte attrice e comunque perché non ricorrono i presupposti ivi previsti per un siffatto provvedimento del giudice e, infine, in ogni caso, perché irrilevante.

E) Ci si oppone all'ammissione della CTU richiesta da controparte, specificamente con riguardo alla quantificazione dei danni asseritamente subiti, in quanto avente palese e inammissibile carattere esplorativo.

F) Si eccepisce l'irrilevanza dei documenti *sub* III.a) 4. - 5., *sub* III.d) da 17. a 28. nonché *sub* III.g) da 31. a 37. di cui alla prima memoria ex art. 183 c.p.c. di Sky poiché tutti riferentesi a siti web diversi da quello raggiungibile attraverso il nome a dominio di cui all'atto di citazione avversario (tvgratis.com). Del pari irrilevanti, conseguentemente, sono tutti i capitoli di prova formulati da controparte relativamente a tali documenti. Anche per tale ragione ci si oppone pertanto alla loro ammissione.

G) Si contestano in ogni caso, in particolare, tutti i documenti prodotti da controparte consistenti in semplici riproduzioni di pagine web, asseritamente del sito Tvgratis, o comunque di documenti informatici, i quali non forniscono alcuna garanzia in merito alla loro provenienza e alla loro conformità all'originale informatico né risultano muniti di data certa.

H) Si ribadisce, con riserva di ogni migliore difesa, la tardività delle contestazioni mosse dall'attrice solo in sede di terza memoria ex art. 183, c. 6, c.p.c. con riferimento ai docc. 3, 4, 5, 6, 8 prodotti dal convenuto Boizza. Si torna ad osservare inoltre che, in ogni caso, relativamente ai predetti documenti e altresì ai docc. 14, 15 e 17 depositati dal Boizza tali tardive contestazioni risultano contraddette dalle stesse ammissioni e non contestazioni già operate da parte attrice nel corso del giudizio con riguardo ai fatti rappresentati dai citati documenti.

I) Ove non già accolta, si insiste sull'accoglimento dell'istanza di rimessione in termini ex art. 184bis c.p.c. del 2/09/2009 per le ragioni ivi meglio illustrate e pertanto si chiede che l'Ill.mo Tribunale voglia autorizzare il

convenuto Boizza a depositare in giudizio i seguenti documenti:

22) copia pagine web sito www.cctv.com

23) copia pagine web sito www.cctv.com relative alla trasmissione in streaming p2p della partita di calcio Genoa-Inter del marzo 2009

24) copia provvedimento Juzgado de instruccion n. 37 Madrid del 21/07/2009 nel proc. n. 2517/2007

25) copia articolo corriere.it del 21/07/2009 relativo alla decisione di cui sopra."

per la convenuta Telecom Italia s.p.a.: "In via pregiudiziale: rilevata la carenza di legittimazione attiva di Sky, ovvero in subordine, quella passiva di Telecom, respingere le domande attoree.

In subordine, in via preliminare: dichiarare l'incompetenza della Sezione PI adita ed emettere sentenza dichiarativa di siffatta incompetenza, respingendo le domande attoree; in via ulteriormente subordinata, dichiarare l'incompetenza del territoriale del Tribunale di Milano a favore di quello di Brescia;

sempre in via preliminare: dichiarare, per le ragioni illustrate nelle difese di Telecom, l'inammissibilità della II memoria di Sky del

22.12.2006 e di tutte le allegazioni e produzioni ivi svolte e, conseguentemente, espungere detta memoria e le relative produzioni dal fascicolo d'ufficio.

In via di estremo subordine, nel merito: respingere le domande attoree perché infondate in fatto ed in diritto.

In ogni caso: con vittoria di spese, diritti ed onorari, ivi compreso il rimborso forfettario come per legge.

In via istruttoria, con riserva di ulteriormente dedurre e produrre:

- ci si oppone all'ammissione delle prove per testi dedotte *ex adverso* sia nell'atto di citazione, sia in tutte le altre difese, perché inammissibili e/o irrilevanti;

- ci si oppone alla richiesta di CTU per la quantificazione dei danni perché avente carattere meramente esplorativo;

- occorrendo, si insiste per l'ammissione delle seguenti prove per testi:

1. Vero che i documenti (relazioni tecniche) di cui ai docc. 9 e 18 (che si rammostrano al teste) sono stati da me redatti?
2. Vero il contenuto dei predetti documenti?

A teste: Dott. Domenico Di Martino, domiciliato presso Telecom Italia S.p.A.

3. Vero che il documento che mi si rammostra costituisce il listino degli importi corrisposti da Matrix per l'inserimento di *banners* nei siti Internet?
4. Vero che tali importi vengono corrisposti ogni 1000 pagine contattate?
5. Vero che è prassi degli operatori del mercato e, in particolare, di Matrix, praticare uno sconto del 70% sui predetti importi?

A testi: Sig. Andrea Santagata e Sig. Fabio Giavara, entrambi domiciliati presso Matrix, Corso Garibaldi 99, Milano.

- in via subordinata rispetto all'accoglimento della suddetta eccezione preliminare di inammissibilità della II memoria di Sky, si insiste - occorrendo e senza l'assunzione di oneri che non competano - per l'assunzione dei seguenti capitoli di prova:

6. Vero che il documento (relazione tecnica) di cui al doc. 32 (che si rammostra al teste) è stato da me redatto?
7. Vero il contenuto del predetto documento?

a teste: Ing. Fabio Bussa, domiciliato presso Telecom Italia S.p.A."

FATTO E DIRITTO

Occorre affrontare in primo luogo alcune questioni preliminari di rito sollevate dalle parti convenute.

Il convenuto Boizza ha rilevato che nell'atto di citazione ad esso notificato in data 28.1.2008 difettavano le indicazioni di cui all'art. 163, n. 7, c.p.c. e che in esso - che era stato oggetto di nuova notifica disposta dal giudice all'udienza dell'8.1.2008 - non vi era alcuna menzione delle ragioni della rinnovazione della sua notifica.

Da tali vizi, secondo la parte convenuta, dovrebbe derivare la cancellazione della causa dal ruolo ex art. 291, comma 3, c.p.c. e quindi l'estinzione del giudizio ai sensi dell'art. 307, comma 3, c.p.c.

Tali eccezioni sono infondate.

Quanto alla mancanza delle indicazioni di cui al comma 7 dell'art. 163 c.p.c., va rilevato che all'udienza del 27.5.2008 il convenuto Boizza si era già costituito in giudizio e che il giudice aveva disposto il rinvio dell'udienza ai sensi del comma 3 dell'art. 164 c.p.c. proprio in ragione

dell'eccezione formulata dallo stesso convenuto, in tal modo essendosi sanato il vizio così rilevato.

Quanto al vizio relativo alla rinnovazione della notifica dell'atto di citazione, va richiamato il principio, sancito in via generale dall'art. 156, comma terzo, c.p.c., secondo il quale la nullità non può essere mai pronunciata se l'atto ha raggiunto lo scopo cui è destinato, valido anche per le notificazioni, con la conseguenza che la costituzione in giudizio del convenuto, anche se intervenuta al solo scopo di eccepire la nullità della notificazione dell'atto introduttivo, produce una sanatoria del vizio con efficacia retroattiva che esclude ogni decadenza (Cass. 10119/06).

Va altresì respinta anche l'eccezione di incompetenza della Sezione specializzata per la proprietà industriale ed intellettuale sollevata da entrambe le parti convenute.

Invero parte attrice ha dedotto la violazione di diritti attinenti alla tutela autoriale di cui alla L. 633/41 - in particolare, tra gli altri, i diritti di cui agli artt. 78 *ter* e 79 L.A. - materia funzionalmente attribuita alla competenza delle Sezione specializzata per la proprietà

industriale ed intellettuale dall'art. 3 D.Lgsvo 168/03.

La presente causa risulta pertanto in concreto correttamente instaurata dinanzi a questa Sezione in ragione della presenza della rispettiva residenza e sede delle parti convenute (Brescia e Milano) entro lo speciale ambito di competenza territoriale assegnato a questa Sezione dall'art. 4 D.Lgsvo 168/03.

Quanto al merito della controversia, appare opportuno rammentare in estrema sintesi i presupposti dell'azione intrapresa dall'attrice ed i comportamenti che da essa vengono addebitati al convenuto Boizza.

Sky Italia s.r.l. ha sostenuto:

- di avere acquistato dalle squadre di calcio di serie A (tranne Lecce e Sampdoria) i diritti necessari alla ripresa delle partite del Campionato 2005/06 e di avere prodotto ed eseguito i *films* di tali partite;
- per ciò che riguarda l'utilizzazione di tali filmati all'estero - ed in particolare per il territorio cinese - di avere concesso licenza a terzi dei propri diritti su detti filmati, con



esclusione tuttavia di ogni comunicazione al pubblico dei medesimi via *internet*;

- che alcuni siti *web* cinesi hanno abusivamente captato, registrato e diffuso al pubblico tali filmati mediante l'utilizzazione di *software* del tipo *coolstreaming* per la visualizzazione delle immagini televisive e del tipo *peer to peer (P2P)* per la diffusione dei filmati stessi;

- che il sito www.tvgratis.net - di cui il convenuto Boizza è titolare - visualizzava all'utente italiano che intendeva usufruire della visione dei filmati di tali partite di calcio senza pagare alcun corrispettivo, così come diffuse dai siti cinesi:

a) un elenco di *link* a siti che offrivano il *software* necessario per dare luogo alla visione dei filmati, nonché le relative istruzioni in lingua italiana per l'installazione ed esecuzione di tali programmi;

b) una lista delle partite di calcio al momento visibili in rete e dei siti che diffondevano ciascuna partita (cliccando su "*Speciale campionato 2005/06*"), sicchè selezionando uno di tali canali l'utente



poteva raggiungere e vedere il filmato desiderato una volta installato il *software* necessario;

c) istruzioni per sincronizzare le immagini delle partite prescelte ad un audio in lingua italiana, tramite un apposito *link* che consentiva il collegamento con le radio che diffondevano le telecronache degli eventi sportivi ("*Come sincronizzare l'audio con le immagini*").

Così sommariamente descritte le condotte attribuite al Boizza - in sé non contestate, nel senso che il convenuto non ha negato di avere offerto sul suo sito *web* tali servizi agli utenti - ed omesse tutte le ricostruzioni strettamente tecniche attinenti al concreto funzionamento dei menzionati *softwares*, deve rilevarsi che Sky Italia s.r.l. ha dedotto la violazione dei suoi diritti attinenti alla sfera autorale sotto diversi profili, quali in particolare dei diritti patrimoniali d'autore e dei diritti connessi sul *film* della partita, del diritto del produttore dei videogrammi ex art. 78 *ter* L.A., dei diritti dell'emittente sulle proprie emissioni (art. 79 L.A.) nonché dei diritti ad essa

spettanti sui segni distintivi delle squadre che compaiono nel *film* della partita.

Ritiene il Collegio che parte attrice possa legittimamente rivendicare in primo luogo in suo favore i diritti patrimoniali connessi alla sua qualità di produttore dell'opera audiovisiva consistente nel *film* delle singole partite di calcio in questione, quale fissazione delle immagini delle stesse (art. 78 *ter* L.A.).

Non pare peraltro fondatamente contestabile al Collegio che l'esecuzione delle riprese in questione - non la partita di calcio in sé - costituisca anche opera dell'ingegno tutelabile, in quanto le modalità di ripresa delle azioni di gioco, la scelta di evidenziare specifici momenti dello spettacolo (anche non strettamente attinenti alle azioni di gioco), l'accoppiamento di elementi informativi e di grafica ecc. risultano tutti elementi che concorrono a determinare una determinata sequenza di immagini e di suoni che costituisce il risultato di una scelta tra più opzioni tecniche e rappresentative e che pertanto può assumere quei caratteri di creatività e di originalità che costituiscono il presupposto della tutela richiesta.

In ogni caso, deve rilevarsi che quanto ai diritti connessi la tutela apprestata dall'art. 78 ter L.A. in favore del produttore di videogrammi deve essere ricondotta in via diretta alla natura imprenditoriale dell'attività nell'ambito della quale la realizzazione del videogramma si inserisce, parallelamente cioè alla tutela apprestata in favore del produttore di fonogrammi, che appare fondata nel suo elemento costitutivo sull'esercizio di un'attività organizzativo-imprenditoriale volta a realizzare la fissazione di una determinata sequenza di suoni su di un supporto materiale.

Sul risultato di tali fissazioni si esercita dunque in maniera analoga il diritto del produttore dei videogrammi (art. 78 ter L.A.) rispetto a quello del produttore di fonogrammi (art. 72 L.A.), quanto all'esercizio delle facoltà di sfruttamento economico delle fissazioni stesse, anche a prescindere dalla presenza o meno nei videogrammi stessi di un contenuto effettivamente creativo.

Non ritiene invece il Collegio che sia nel caso di specie fondatamente richiamabile in favore di parte attrice anche la tutela delle emittenti televisive prevista dall'art. 79 L.A., posto che tale norma

sostanzialmente impedisce l'abusiva registrazione e ritrasmissione di emissioni radiotelevisive da parte di terzi non autorizzati.

Secondo la ricostruzione delle modalità di reperimento ed utilizzazione dei *films* delle partite in questione sulla rete *internet* così come esposta dalla stessa attrice, deve escludersi invero che l'illecito sia stato originato da una diretta acquisizione dei videogrammi in questione dalle emissioni televisive della parte attrice, posto che la stessa Sky Italia s.r.l. ha ricondotto l'indebita captazione e registrazione dei *films* delle partite alle emissioni televisive diffuse dalle emittenti cinesi che hanno acquisito regolare sublicenza dalla licenziataria (Sportfive International s.a.r.l.), non operante per la rete *internet*.

Per ciò che riguarda i diritti sui segni distintivi delle società calcistiche riprese nei filmati in questione, non si rilevano nei contratti sottoscritti da parte attrice specifiche attribuzioni ad essa di poteri di autonoma attivazione in tal senso, tenuto conto dei limiti in cui detti segni sono stati oggetto di licenza

nell'ambito di tali rapporti (v. ad es. contratto in doc. II.2 parte attrice).

Così individuato l'ambito di effettiva rilevanza dei diritti di comunicazione spettanti alla società attrice quale produttrice dei videogrammi in questione e quale titolare dei diritti patrimoniali sull'opera d'ingegno costituita dal filmato delle partite, non può revocarsi in dubbio che la comunicazione al pubblico via *internet* di tali filmati è attività illecita, stante il fatto che parte attrice non risulta aver mai concesso a terzi alcuna licenza per la diffusione con tale mezzo dei filmati in questione (v. doc. II.6 fasc. attr.) e che pertanto la loro ritrasmissione sulla rete *web* non risulta accompagnata dal consenso della titolare dei diritti sui filmati stessi né appare prospettabile alcuna forma di esaurimento del diritto di comunicazione al pubblico di tale materiale (v. in particolare l'art. 78 *ter*, lett. d L.A.).

Quanto alla posizione e responsabilità del convenuto Boizza, deve in primo luogo respingersi l'eccezione di carenza di legittimazione passiva dallo stesso sollevata in relazione alla circostanza che l'atto di citazione evocava in

giudizio il Boizza quale "registrant/titolare del domain name www.tvgratis.com e del relativo sito", mentre il convenuto in realtà è titolare del sito www.tvgratis.net la cui attività è in effetti oggetto delle contestazioni di parte attrice.

Del tutto evidente è la natura di mero errore materiale in cui è incorsa parte attrice nella redazione del suo atto introduttivo.

Invero l'attività illecita contestata da parte attrice si riferisce senza alcun dubbio ai contenuti del sito www.tvgratis.net e la lettura del testo dell'atto introduttivo stesso attesta senza incertezza alcuna l'esclusivo riferimento della controversia all'attività di tale sito (v. pagg. 18-21 dell'atto di citazione, nonché la documentazione ivi menzionata).

D'altra parte va altresì rammentato che l'atto di citazione ha dato luogo alla causa di merito conseguente alla precedente fase cautelare svoltasi *ante causam* tra le stesse parti in cui il convenuto Boizza era stato correttamente convenuto quale titolare del sito www.tvgratis.net.

Va dunque ritenuto irrilevante il mero errore materiale contenuto nell'atto di citazione ai fini della corretta identificazione della parte

convenuta e dell'attività ad essa contestata - che peraltro non ha determinato alcun pregiudizio sul piano dell'effettività del contraddittorio in danno del convenuto, come può desumersi dalla circostanza che questi non ha avuto difficoltà alcuna a contraddire nel merito rispetto alle contestazioni di controparte - e deve altresì ritenersi che la rettifica eseguita da parte attrice nei termini previsti per la precisazione delle domande abbia del tutto sanato detta irregolarità.

Quanto al merito della controversia e delle contestazioni sollevate da Sky Italia s.r.l., il convenuto Boizza ha negato che alcuna condotta agevolatrice possa essere ipotizzata a suo carico rispetto all'attività dei siti cinesi menzionati dall'attrice, non avendo esso in alcun modo concorso con le condotte illecite prospettate.

Invero l'immissione in rete si sarebbe esaurita in territorio cinese, laddove essa è avvenuta ad opera dei siti cinesi, e che la mera presenza di un *link* sul sito del convenuto deve qualificarsi come mero contributo informativo, posto che la connessione sarebbe materialmente posta in essere mediante *softwares* di terzi rispetto ai quali il sito www.tvgratis.net - come altri siti web - si

limitava a fornire la possibilità di accesso all'utente.

Peraltro - secondo quanto affermato dal convenuto Boizza in sede di comparsa conclusionale - dal febbraio 2009 la stessa emittente cinese titolare dei diritti ad essa ceduti da Sky Italia s.r.l. provvederebbe alla trasmissione in *streaming P2P* dei propri programmi televisivi, circostanza che dovrebbe dimostrare la fondatezza dell'eccezione di difetto di legittimazione attiva dell'odierna attrice in quanto l'emittente cinese sublicenziataria sarebbe titolare anche dei diritti di diffusione delle partite in questione su *internet*.

Ha infine reclamato il Boizza in suo favore l'applicabilità della disciplina di cui agli artt. 14-17 D.Lgsvo 70/03, che esclude l'esistenza di alcun obbligo di sorveglianza in capo al *provider* in ordine ai contenuti ed alle informazioni diffuse sui siti *web* che suo tramite usufruiscono della connessione alla rete.

Tali argomentazioni non possono essere condivise dal Collegio.

In via logicamente preliminare e pregiudiziale deve rilevarsi che i contratti prodotti da parte attrice

(in particolare i contratti stipulati con Sportfive International sarl, in docc. II.6 e II.7 fasc. attr.) dimostrano in tutta chiarezza che all'epoca dei fatti (partite di calcio relative al campionato italiano di serie A 2005/06) le licenze concesse per l'estero - ivi comprese quelle relative al territorio cinese - non contemplavano tra i diritti licenziati anche la diffusione a mezzo *internet* dei filmati delle partite e che, in ogni caso, la qualità di produttore dei videogrammi propria dell'attrice conferma indubitabilmente la titolarità in capo ad essa dei diritti originari azionati in questa sede.

Esclusa ogni possibilità di applicazione in favore del convenuto Boizza degli artt. 14-17 D.Lgsvo 70/03 - risultando esso un soggetto che utilizza i servizi previsti dagli artt. 14, 15 e 16, dunque il destinatario e non già il prestatore dei medesimi - ritiene il Collegio, quanto alla natura dei contenuti diffusi tramite il sito www.tvgratis.net così come già innanzi descritti, che la condotta del convenuto sia rilevante sotto il profilo del concorso con l'illecita diffusione di materiale protetto dal diritto d'autore - posta in essere dai siti cinesi - in termini di consapevole

agevolazione, in quanto specificamente destinata a consentire con evidente e maggiore facilità all'utente italiano la possibilità di usufruire di tali contenuti.

Va premesso, in via generale, che qualora un evento dannoso si ricolleggi a più azioni o omissioni, il problema del concorso delle cause trova soluzione nell'art. 41 c.p. - norma di carattere generale, applicabile nei giudizi civili di responsabilità - in virtù del quale il concorso di cause preesistenti, simultanee o sopravvenute, non esclude il rapporto di causalità fra dette cause e l'evento, essendo quest'ultimo riconducibile a tutte, tranne che si accerti l'esclusiva efficienza causale di una di esse (v. così da ultimo Cass. 25236/09; Cass. 11903/08).

In tale prospettiva la giurisprudenza formatasi in ambito penalistico - richiamabile in questa sede anche in relazione ai concomitanti profili di rilevanza penale delle condotte in esame (art. 171, comma 1, lett. a bis, L.A.) - ha da tempo chiarito che il contributo concorsuale assume rilevanza non solo quando abbia efficacia causale, ponendosi come condizione indefettibile della violazione, ma anche

quando assuma la forma di un contributo agevolatore.

In tale ipotesi l'illecito, senza la condotta di agevolazione, sarebbe egualmente commesso, ma con maggiori incertezze di riuscita o difficoltà sempre che, sotto il profilo soggettivo, sussista nel soggetto che pone in essere la condotta agevolatrice la consapevolezza del collegamento finalistico dei vari atti, ossia la coscienza e volontà di portare un contributo materiale e psicologico alla realizzazione dell'illecito, e quindi di cooperare, con il proprio operato, all'illegittima condotta posta in essere ad opera dell'autore principale (v. in via esemplificativa, tra le più recenti, Cass. pen., Sez. 5, 13 aprile 2004, n. 21082; Cass. pen., sez. 1, 14 febbraio 2006, n. 15023; Cass. pen., sez. 4, 22 maggio 2007, n. 24895).

Nel caso di specie tali presupposti risultano tutti presenti.

Invero - come già innanzi esposto - tramite www.tvgratis.net l'utente italiano era grandemente indirizzato e facilitato alla visione del materiale protetto illecitamente offerto dai siti cinesi dalla fornitura dell'elenco dei siti stessi e delle

partite da essi diffuse in quel momento nonché dalla possibilità di provvedere altresì alla sincronizzazione delle immagini in questione con un commento in lingua italiana, offerta all'utente ponendo a sua disposizione sia le istruzioni tecniche per la sincronizzazione tra audio e video che l'elenco delle radio che trasmettevano i commenti stessi.

A ciò si aggiungeva l'indicazione necessaria per procurarsi il *software* necessario alla visione - condotta in sé lecita, ma che si inseriva funzionalmente nell'ambito della ben più ampia attività agevolativa - e le istruzioni tecniche per la sua installazione.

Né pare possibile ritenere, in tale contesto, che difettesse in capo al convenuto Boizza - né peraltro ciò è stato sostenuto dal medesimo nei suoi atti difensivi - la consapevolezza della presenza di diritti di terzi su detto materiale, tenuto conto che la visione di tali partite nel territorio italiano era notoriamente condizionata al pagamento da parte dell'utente di un corrispettivo in favore della parte attrice e che l'attività del sito www.tvgratis.net - come peraltro evidenziato nello stesso nome a dominio

prescelto - era specificamente rivolto a consentire la visione di programmi televisivi senza la necessità di pagare quanto richiesto dai titolari dei diritti sui programmi stessi, almeno per ciò che riguardava le partite di calcio in questione.

Da quanto precede appare evidente la responsabilità del convenuto Boizza per il suo contributo fattivo e rilevante all'illecita diffusione del materiale protetto in questione, mediante un comportamento - posto in essere sul territorio nazionale, e per ciò soggetto alla legge nazionale - incidente in maniera diretta sul pubblico italiano, cui esso ha assicurato sia la possibilità di individuare con facilità ed immediatezza dove vi era in quel momento la libera disponibilità del materiale protetto che quella di usufruire agevolmente del medesimo e di aggiungere ad esso contenuti che ne arricchivano l'interesse e la fruibilità (commento in lingua italiana).

Deve dunque concludersi, quanto alla posizione del convenuto Boizza - alla cui responsabilità devono ascriversi le violazioni inerenti i diritti patrimoniali d'autore sui filmati in questione nonché dei diritti connessi del produttore televisivo spettanti a parte attrice - per la

conferma dell'inibitoria già adottata in sede cautelare nonché della correlativa penale ai sensi dell'art. 156 L.A.

A tali misure segue altresì la condanna del convenuto al risarcimento del danno in favore di parte attrice ai sensi dell'art. 158 L.A., danno che la stessa Sky Italia s.r.l. ha richiesto in misura del tutto simbolica e che dunque può essere liquidato nella somma di € 1,00.

Va altresì disposta la pubblicazione del dispositivo della presente sentenza secondo le modalità specificate in dispositivo.

Per ciò che riguarda invece la posizione dell'altra convenuta Telecom Italia s.p.a., ritiene il Collegio che le domande svolte nei suoi confronti debbano essere respinte.

E' pacifico in atti che essa nel quadro della vicenda in esame abbia rivestito il ruolo di *internet access provider* rispetto alle attività svolte dal Boizza tramite il sito www.tvgratis.net, avendo assicurato ad esso il solo accesso alla rete di comunicazione.

Appare dunque applicabile a Telecom Italia s.p.a. l'art. 14 D.Lgsvo 70/03, avendo essa svolto un servizio delimitato al mero accesso alla rete ed al

trasporto delle informazioni immesse dal Boizza, senza rivestire alcun ruolo nell'origine della trasmissione e nella selezione sia del destinatario che delle informazioni immesse nella rete ("*mere conduit*").

L'esenzione di responsabilità di cui al primo comma dell'art. 14 per i contenuti informativi immessi in rete e l'assenza di un obbligo generale di sorveglianza in capo all'*access provider* (art. 17, comma 1) risultano principi del tutto chiari in base ai quali deve essere esclusa la sussistenza di una responsabilità da parte di Telecom Italia s.p.a. per gli illeciti innanzi ritenuti sussistenti in via concorsuale rispetto a quella addebitata al Boizza (ed ai responsabili dei siti cinesi).

Concorda peraltro il Collegio nel ritenere - in diverso avviso rispetto all'opinione manifestata dal giudice della fase cautelare - che in ogni caso, pur in assenza di responsabilità conseguente all'attività svolta in favore di terzi, l'*access provider* risulta comunque soggetto alla possibilità di essere destinatario di ordini da parte dell'autorità giudiziaria destinati a determinare la cessazione di violazioni commesse dai soggetti

in favore dei quali il servizio è prestato (art. 14, comma 3).

Tale ipotesi, che non può essere confinata in un ambito di mera ed eventuale esecuzione di provvedimenti già adottati nei confronti di terzi, appare finalizzata all'intento di pervenire con rapidità ed efficacia alla cessazione della violazione, imponendo anche al *provider* un'autonoma attivazione - ancorchè in assenza di specifica responsabilità per le informazioni veicolate in rete - per ottenere lo stesso risultato sul piano tecnico, laddove evidentemente non si reputi sufficiente l'inibitoria comminata al responsabile della violazione o vi siano elementi in base ai quali presumere che essa non sarà osservata da tale soggetto.

Se, dunque, il richiamo ad un presunto concorso dell'*access provider* nelle violazioni connesse alle informazioni immesse nella rete appare incongruo rispetto alla disciplina prevista dall'art. 14 D.Lgsvo 70/03, l'insorgenza dei presupposti per ritenere sussistente la civile responsabilità di tale soggetto appare connessa alle sole ipotesi in cui esso non abbia prontamente ottemperato all'ordine dell'autorità giudiziaria od



amministrativa di impedire l'accesso alle informazioni illecite oppure all'ipotesi in cui esso, consapevole del carattere illecito o pregiudizievole per un terzo del contenuto di un servizio di cui assicura l'accesso alla rete, non abbia provveduto ad informarne l'autorità competente (art. 17, comma 3, D.Lgsvo 70/03).

Nel caso di specie tali presupposti non sussistevano, tenuto conto che Sky Italia s.r.l. ha inviato una diffida a Telecom Italia s.p.a. in data 28.4.2006 in relazione all'attività del sito www.tvgratis.net ma che la presentazione del ricorso cautelare (4.5.2006) e la pressochè immediata cessazione dell'attività da parte del Boizza (v. verbale udienza del 30.5.2006) ha di fatto determinato quasi immediatamente il venir meno della necessità di un'autonoma attivazione da parte dell'*access provider*, peraltro finalizzata - come si è detto - alla sola informativa all'autorità competente e non integrante anche un obbligo di disattivazione del sito web oggetto della diffida.

Da ciò deriva per un verso l'inesistenza nel caso di specie di una condotta effettivamente rilevante sotto il profilo della responsabilità civile del



convenuto *provider* - peraltro non rilevandosi comunque l'esistenza di un danno effettivo, attesa la cessazione immediata del comportamento illecito dopo la diffida - nonché l'attuale mancanza dei presupposti di fatto che potrebbero indurre questo Collegio ad impartire al *provider* un ordine di cessazione di condotte che risultano pacificamente cessate sin dal maggio 2006.

Quanto alle spese del giudizio, esse devono essere poste a carico del convenuto Boizza nei confronti di parte attrice, mentre Sky Italia s.r.l. deve essere tenuta al rimborso del 50% delle spese sostenute dalla convenuta Telecom Italia s.p.a. - tenuto conto, ai fini della parziale compensazione, della particolarità delle questioni giuridiche sollevate e degli orientamenti non univoci registrati sulle stesse - così come rispettivamente liquidate in dispositivo.

A handwritten signature or mark in black ink, located on the right side of the page.

P.Q.M.

il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni ulteriore domanda, eccezione o istanza disattesa:

1) in parziale accoglimento delle domande avanzate da SKY ITALIA s.r.l. nei confronti di Davide BOIZZA con atto di citazione notificato in data 28.1.2008, accertata la violazione dei diritti patrimoniali

10 DIT
10 DIT

d'autore e di produttore dei filmati relativi alle partite del Campionato di calcio di serie A 2005/06 spettanti all'attrice posta in essere da parte del convenuto BOIZZA che - mediante il sito www.tvgratis.net di cui è titolare - ha concorso nell'illecita comunicazione al pubblico via internet del materiale oggetto dei diritti di parte attrice, inibisce a parte convenuta l'ulteriore messa a disposizione del pubblico via web di contenuti televisivi oggetto dei diritti di esclusiva facenti capo a SKY ITALIA s.r.l. anche mediante l'indicazione dei siti stranieri responsabili dell'illecita immissione in rete di tali contenuti e della possibilità di sincronizzare detti filmati con commento in lingua italiana, fissando a titolo di penale per eventuali future violazioni di tale inibitoria la somma di € 30.000,00 per ogni giorno di inadempimento;

- 2) condanna il convenuto Davide BOIZZA al risarcimento del danno in favore di parte attrice, liquidato nella somma simbolica di € 1,00;
- 3) respinge le domande avanzate da SKY ITALIA s.r.l. nei confronti di TELECOM ITALIA s.p.a.;
- 4) dispone la pubblicazione del dispositivo della presente sentenza per una volta ed a caratteri

doppi del normale sul quotidiano *Il Corriere della Sera* a cura ed a spese del convenuto BOIZZA entro il termine di trenta giorni dalla notificazione in forma esecutiva della presente sentenza a cura dell'attrice, autorizzando sin da ora quest'ultima - ove detto termine non fosse rispettato - a provvedere direttamente alla pubblicazione ponendo a carico del convenuto le relative spese;

5) condanna altresì il convenuto BOIZZA al rimborso delle spese del giudizio in favore dell'attrice, liquidate in € 30.000,00 (di cui € 1.000,00 per spese, € 4.000,00 per diritti ed € 25.000,00 per onorari) oltre Iva, Cpa e rimborso spese ex art. 14 T.F., nonché la stessa attrice al rimborso del 50% delle spese del giudizio in favore di TELECOM ITALIA s.p.a., liquidate - già operata detta compensazione - in € 9.800,00 (di cui € 300,00 per spese, € 1.500,00 per diritti ed € 8.000,00 per onorari) oltre Iva, Cpa e rimborso spese ex art. 14 T.F.

Così deciso in Milano, nella camera di consiglio del 7 gennaio 2010.

Il Giudice est.

Il Presidente

IL CANCELLIERE C2
Dott. CARMELO GAROFALO

45

TRIBUNALE DI MILANO
DEPOSITATO OGGI
20 MAR. 2010
IL CANCELLIERE
IL CANCELLIERE C2
Dott. CARMELO GAROFALO

